



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio** alle ore 17:30 nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	AMBROGGIO Giulio	Sindaco	X	
2.	FROSSASCO Alessandra	Assessore	X	
3.	CAMERA Edilio	Assessore	X	
4.	LOVERA Michele	Assessore	X	
5.	SENESI Petra	Assessore	X	
6.	TESIO Paolo	Assessore		X

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale: **BACCHETTA Carmelo Mario**.

Il Sindaco **AMBROGGIO Giulio** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco

Premesso:

- il D.Lgs. 150/2009 recante norme *“in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* all’art. 4 dispone che le pubbliche amministrazioni sviluppino *“in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il Ciclo di gestione della performance”*; la relazione tra Ciclo di gestione della performance e i documenti di programmazione dell’Ente non è di tipo nominalistico ma l’uno viene posto in posizione strumentale e di supporto rispetto all’altro.
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 introduce disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in termini di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali.
- il D.lgs. 75/2017 ha apportato modifiche al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, n. 124”. In particolare L'articolo 8 introduce alcune modifiche all’articolo 10 del D. Lgs.150 del 2009, che disciplina i contenuti del Piano della Performance e della Relazione sulla performance, principalmente al fine di coordinare l’adozione di tali documenti con il ciclo di programmazione economico finanziario. In base al vigente quadro normativo (art. 10, co. 1, D. Lgs.150/2009), allo scopo di assicurare la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, ogni anno le amministrazioni sono tenute a redigere e a rendere pubblico un documento programmatico triennale, denominato, *“Piano della performance”*, da adottare entro il 31 gennaio in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori

Preso atto che:

- il Consiglio Comunale, con provvedimento n 71 del 20.12.2018, ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;
- il Consiglio Comunale, con provvedimento n 70 del 20.12.2018, ha approvato la nota di aggiornamento al DUP, relativo alla sezione strategica 2018-2022 ed alla sezione operativa 2019-2021
- la Giunta Comunale, con provvedimento n. 4 del 14.01.2019, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione

Sottolineato che :

- il Ciclo di gestione della performance traduce la programmazione in obiettivi e prassi concrete ponendosi quale metodologia operativa la cui finalità è garantire ad una organizzazione produttiva un sistema che, attraverso strumenti e leve gestionali, fornisce ai soggetti interni ed esterni all’organizzazione, informazioni operative sui modi e sugli effetti relativi all’utilizzo di risorse pubbliche e di funzioni amministrative;
- il Ciclo di gestione della performance così come articolato dal legislatore, prevede alcune fasi:
 - definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
 - monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
 - utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

- adottare il Piano della performance significa fundamentalmente porsi alcune domande:
 - come produciamo quello che produciamo ?
 - quello che produciamo è adeguato ai fini proposti in sede di programmazione?
 - le risorse che utilizziamo vengono impiegate razionalmente?
 e quindi adottare un nuovo modello gestionale di organizzazione che verrà valutata per la performance resa, identificando tra le tante azioni quelle che concretamente contribuiscono alla creazione di valore e che, quindi, influiscono sul risultato finale, con il mantenere e incrementare l'utilità sociale prodotta;

- adottare il Piano della performance significa anche e soprattutto passare da una prospettiva economico-finanziaria dei risultati a una prospettiva degli utenti, che si concentra sulla misurazione dell'efficacia delle azioni intraprese e del grado di soddisfazione degli utenti. Su questa base è più facile individuare le funzioni” dei servizi erogati dall'Ente:
 - ai servizi sociali compete la promozione dell'agio dei cittadini, perseguita attraverso la rimozione degli ostacoli al benessere della comunità;
 - i servizi culturali e sportivi contribuiscono a fornire ai cittadini strumenti di crescita culturale, sociale e relazionale;
 - i servizi tecnici aumentano e migliorano la qualità dell'ambiente in cui il cittadino si muove;
 - i servizi economico-finanziari promuovono lo sviluppo socio-economico del territorio e migliorano l'autonomia finanziaria dell'Ente;
 - i servizi amministrativi garantiscono al cittadino l'informazione, l'acquisizione di documenti, la legalità dell'azione dell'Ente;

Preso atto che:

- Il Comune di Savigliano ha adottato con deliberazione n.149 del 16 dicembre 2010 il sistema di misurazione e valutazione della performance e in base a queste linee-guida è stato costruito il Piano della Performance per l'anno 2019. In questo documento troviamo il Piano esecutivo di gestione e gli obiettivi, individuati di concerto con i responsabili dei Settori e accettati dall'Organismo di valutazione;

- Gli obiettivi presentano queste caratteristiche:
 - Sono specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
 - Sono tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
 - Sono riferibili all'anno corrente 2019
 - Sono confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento almeno al triennio precedente;
 - Sono correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

- Nel Piano della Performance, oltre ad una parte descrittiva, leggiamo inoltre:
 - Allegato 1 “Il Comune in cifre”
 - Allegato 2 “Albero della performance”
 - Allegato 3 “Albero della performance” –. obiettivi-
 - Allegato 4 “Schede dettagliate degli obiettivi”

Richiamati:

- il disposto del D.Lgs. 150/2009, negli articoli relativi al Ciclo della performance;
- la deliberazione consiliare n. 44/2010 avente ad oggetto “Criteri per l'adozione di Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sulla valutazione e trasparenza della performance alla luce dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 (Decreto Brunetta)”, la deliberazione n. 149 adottata da questo consesso il 16.12.2010 avente ad oggetto “Ciclo di gestione della performance - D.Lgs. 150/2009. Approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance” e le deliberazioni ANAC in materia;
- il D.lgs. 75/2017 recante “Modifiche apportate dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, n. 124”

Evidenziato che:

- Il decreto legislativo 75/2017 - adottato in attuazione dell'art. 17, comma 1, della L. 124/2015, che ha delegato il Governo a intervenire, attraverso uno o più decreti legislativi, sulla disciplina relativa al riordino della disciplina del lavoro pubblico- attua la delega di cui alla lettera r) del comma 1 dell'art. 17, che reca i seguenti principi e criteri direttivi:
 1. semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità;
 2. razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;
 3. sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
 4. potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;
 5. riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
 6. coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;
 7. previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione

Dato atto che:

- sono previsti nuovi effetti conseguenti alle attività di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Infatti, si stabilisce che il rispetto delle disposizioni in materia (segnatamente, degli artt. da 2 a 16 del D. Lgs.150/2009) è non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi legati alla performance (come previsto attualmente), ma rileva anche ai fini (nuovo comma 5 dell'art. 3):
 - delle componenti del trattamento retributivo legate alla performance;
 - del riconoscimento delle progressioni economiche;
 - dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale;
 - del conferimento degli incarichi dirigenziali
- L'articolo 3, modificando ampiamente l'art. 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, interviene sulla prima fase del ciclo di gestione della performance, relativo alla definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei rispettivi indicatori. L'intervento normativo introduce nel nuovo comma 1 del citato articolo 5 due categorie di obiettivi:
 1. gli obiettivi generali che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, individuati anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini.
 2. gli obiettivi specifici di ciascuna amministrazione, individuati nel Piano della performance in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
- L'articolo 7 introduce alcune modifiche all'articolo 9 del D. Lgs. n. 150 del 2009, sugli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, stabilendo che:
 1. le modalità di misurazione e valutazione della performance individuale devono essere comunque indicate nel Sistema adottato da ciascuna amministrazione (come già previsto per il personale non dirigenziale dal comma 2);
 2. deve essere attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità.
- L'articolo 13 introduce un nuovo sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, attraverso la modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo n.150 del 2009. In particolare, si prevede che spetti al contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo n.165/20012 , stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la performance (organizzativa e individuale) e fissare i criteri idonei a garantire che alla significativa

diversificazione dei giudizi corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

➤ Gli articoli 14, 15 e 16 adeguano la disciplina sul bonus annuale delle eccellenze³, sulle progressioni economiche e sulle progressioni di 3 L'articolo 21 del decreto legislativo n.150 del 2009 attualmente prevede che il bonus per le eccellenze venga assegnato alle performance eccellenti individuate in non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito alta. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente. carriera (di cui, rispettivamente, agli articoli 21, 23 e 24, del decreto legislativo n.150/2009) alle modifiche che l'articolo 13 del provvedimento in esame apporta all'articolo 19 del decreto legislativo n.150/2009, in relazione ai nuovi criteri previsti per la differenziazione delle retribuzioni. In particolare, si prevede:

1. che ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse destinate dal contratto collettivo nazionale al merito e al miglioramento della performance, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza³ (articolo 14);
2. l'abrogazione delle disposizioni (articolo 23, comma 3 e articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n.150 del 2009) che attualmente prevedono che la collocazione nella fascia di merito alta, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche (articolo 15) e di carriera (articolo 16).

Dato atto che :

- Il 21/05/2018 è stato stipulato il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 i cui effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni dello stesso contratto.
 - Il nuovo C.C.N.L. stabilisce due distinti utilizzi delle risorse destinante ai premi correlati alla performance: quella "organizzativa" e quella "individuale". Si tratta di due distinte voci di erogazione per la diversa tipologia dei risultati da conseguire
- PERFORMANCE ORGANIZZATIVA** (art. 68 "Fondo risorse decentrate: utilizzo" – lettera a)) Rileva la capacità di un soggetto collettivo (intera amministrazione e/o strutture organizzative) di soddisfare le esigenze dei cittadini attraverso un'efficiente allocazione delle risorse. Si tratta di una prestazione "alta", che riassume lo stato di salute dell'Ente, la sua reattività alle mutevoli esigenze della comunità e del contesto di riferimento.

La misurazione viene effettuata rilevando indicatori con riferimento a:

- quantità;
- qualità: articolata in accessibilità, qualità tecnica, e tempestività;
- efficienza: articolata in tecnica e economica;
- soddisfazione dell'utenza: interna o esterna.

In particolare potrebbero essere declinati dei criteri valutativi attinenti:

- la performance organizzativa di Ente;
- la performance organizzativa di struttura;
- la performance organizzativa di gruppo;
- il contributo individuale alle diverse performance organizzative (ovvero la capacità del– singolo di incidere sulla performance della struttura di appartenenza).

PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 68 "Fondo risorse decentrate: utilizzo" – lettera b); almeno il 30% delle risorse indicate all'art. 67, comma 3.)

Trattasi di una sintesi del grado di raggiungimento di:

1. obiettivi di struttura: ovvero quelli inerenti l'attività ordinaria riferiti alla struttura di appartenenza;
2. obiettivi individuali: ovvero quelli legati ad indicatori di risultato inerenti l'attività propria della struttura di appartenenza ed all'apporto peculiare del valutato in termini quali-quantitativi;
3. comportamenti e caratteristiche: trattasi della componente valutativa che attiene al "come" viene resa la prestazione lavorativa.

PREMIALITA' MAGGIORATA (art. 69 "Differenziazione del premio individuale")

La premialità aggiuntiva non potrà essere inferiore al 30% del valore medio dei premi attribuiti. La contrattazione stabilirà i contingenti e la percentuale. La quota dei beneficiari potrebbe essere

orientativamente individuata nel 20-30% del personale che presenta i requisiti più alti di partecipazione al premio. In particolare la quota dei beneficiari, non essendo gli stessi valutati dal medesimo valutatore ma da soggetti dirigenziali diversi, potrà essere applicata a livello di singola struttura.

Verificato che il vigente Sistema delle Performance di cui alla Deliberazione G.C. 458 del 29/12/15, nel quale è contenuto il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, il sistema di valutazione dei risultati degli incaricati di Posizione Organizzativa ed il sistema permanente di valutazione della generalità dei dipendenti, prevede, quale documento programmatico, il Piano Dettagliato degli Obiettivi che raccoglie gli obiettivi di attuazione degli indirizzi strategici e quelli di innovazione organizzativa e gestionale;

Dato atto che gli obiettivi di attuazione degli indirizzi strategici da attribuire alla struttura organizzativa dell'ente per l'anno 2019 sono stati analizzati dal Segretario e dai Responsabili di Settore ed elaborati sulla base delle richieste di attuazione delle politiche desunte dal Documento Unico di Programmazione del Comune di Savigliano per il quinquennio 2018-2022, mentre gli obiettivi specifici sono stati proposti dai Responsabili di Settore, al fine di ottenere un costante miglioramento nella qualità dei servizi offerti alla cittadinanza;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito.

Visto il D. Lgs. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni intervenute.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Generale

Dato atto che il presente provvedimento non comportando effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico/finanziaria/patrimoniale dell'ente non necessita di preventivo parere di regolarità contabile da parte del competente Responsabile del Servizio Finanziario

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. di approvare come approva l'allegato Piano della performance 2019 che si compone di:
 - Piano della performance (parte descrittiva)
 - Piano esecutivo di gestione
 - Allegato 1 "Il Comune in cifre"
 - Allegato 2 "Albero della performance"
 - Allegato 3 "Albero della performance" –Relativi obiettivi-
 - Allegato 4 "Schede dettagliate degli obiettivi"
2. Di dichiarare il presente atto, a seguito ulteriore unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D. lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l'urgenza motivata dal rispetto dei termini previsti.

IL PRESIDENTE
AMBROGGIO Giulio

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)